

**Verbale assemblea Teatro dell'Aglio APS
Teatro Comunale dei Concordi, 24.05.2023**

Il giorno 24 maggio 2023 alle ore 21:15 presso il Teatro Comunale dei Concordi di Campiglia Marittima (LI) si è riunita l'assemblea del Teatro dell'Aglio APS. Risultano presenti i soci Canovaro, Amelotti, Demma, De Maria, De Monaco, Mazzinghi, Palla, Ferrari. In collegamento jitsi.meet sono presenti Orlandini, Taddei e Fisoni. Inoltre la socia Garfagnini ha delegato Canovaro, Marchetti ha delegato Demma.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Modifiche allo Statuto dell'Associazione;
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, verificata la validità dell'assemblea, dichiara la validità della seduta, in quanto sono presenti 13 soci (comprese le deleghe) rispetto a un effettivo che alla data odierna conta 25 soci.

1. Il merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente legge la mail inviata dal riferimento del terzo settore (Comune di Livorno), che richiede una modifica allo statuto per l'adeguamento al RUNTS. Vengono proposte le modifiche allo statuto degli articoli da 9 a 13 come in allegato.

L'assemblea approva le modifiche allo statuto all'unanimità.

2. Varie ed eventuali: Si discute del laboratorio teatrale tenuto da Brancalone e LaTulippe, dando mandato al Consiglio di affrontare con i docenti il tema della didattica e della relazioni con le attività dell'associazione.

La riunione si chiude alle ore 24.00

Il presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO IL 26/05/23 al n. 365 Serie 3
ESATTI € *esente*
(€) DI CUI € per trascrizione



ASSISTENTE TRIBUTARIO
Franci Loredana

Statuto

con le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci del 24.05.2023

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale TEATRO DELL'AGLIO APS, da ora in avanti denominata "associazione".

Art. 2

Essa ha sede legale nel Comune di Piombino all'indirizzo risultante dall'Amministrazione competente, e potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di interpretare le esigenze degli individui, tutelare i loro diritti alla conoscenza, alla libera espressione, all'informazione, all'occupazione, alla partecipazione ed allo svago, promuovere la loro formazione personale e professionale.

L'Associazione individua nel teatro e nel settore dello spettacolo in genere il suo ambito preferenziale di attività.

L'Associazione, che ripudia la violenza in ogni sua forma, opera nel rispetto delle identità sessuali ed etniche, delle convinzioni politiche e religiose degli individui impegnandosi per la loro affermazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non consente la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di

interesse generale di cui all'art. 5, d. lgs. 117/2017 (nel seguito è mantenuta la stessa numerazione):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e s.m.i.;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di

interesse generale di cui all'art. 5 del D. LGS. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali annualmente fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- b. dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c. da versamenti a qualunque titolo fatto dagli associati;

- d. da contributi di Enti pubblici;
- e. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 6

Possono essere associate tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta; competente ad esaminare le domande di ammissione è il Consiglio di Amministrazione che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati; in caso di rigetto deve, entro 60 giorni, darne comunicazione motivata agli interessati.

Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chi ha presentato la domanda di ammissione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Deliberata l'ammissione la qualità di associato si acquista con il pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

All'associato verrà rilasciata una tessera con validità annuale.

Art. 7

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualità di associato si perde per:

- f. mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- g. indegnità dovuta ad un comportamento in palese contrasto con i principi del presente statuto.

L'indegnità e la conseguente espulsione del socio viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, che deve preventivamente informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al Consiglio. Della deliberazione di esclusione per indegnità dovrà essere data adeguata comunicazione all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, che la ratifica con effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANI

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'assemblea è convocata mediante affissione nell'albo dell'Associazione (o altra forma equivalente) dell'avviso di convocazione, o con avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, affisso o recapitato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata di un terzo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 11

Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente riunita con la presenza di un numero di soci pari alla metà più uno; in seconda convocazione, da tenersi almeno trenta minuti

dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Art. 12

L'assemblea ordinaria dei soci regolarmente riunita delibera a maggioranza assoluta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.

Per le votazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione il voto potrà essere a scelta dell'assemblea segreto o palese per alzata di mano.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- qualora il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di

almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni tre.

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione non possa per qualunque motivo più farne parte, subentra al suo posto il socio che nelle elezioni aveva ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore all'ultimo eletto. Se non ci sono sostituti il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con altro associato chiedendo la convalida alla successiva assemblea.

Art. 15

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ma solo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Art. 16

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla determinazione della quota associativa ed al bilancio preventivo e consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.

Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di coordinare l'attività del Consiglio, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura i deliberati dell'assemblea dei soci e del Consiglio, indice le assemblee dei soci, convoca il Consiglio di Amministrazione, ha la firma del conto corrente sociale.

Art. 19

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 20

Il Segretario cura i verbali delle Assemblee dei soci, del Consiglio di Amministrazione, ed ha la responsabilità della corrispondenza.

Il Tesoriere tiene la contabilità ed ha la firma del conto corrente.

Le funzioni di segretario e di tesoriere possono anche essere affidate ad uno stesso consigliere, con compiti di Segretario-tesoriere.

SCIoglimento

Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione nulla spetterà agli associati. Il patrimonio residuo è devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge – ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale,

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

NORME FINALI

Art. 22

L'uso del termine "posta", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente Statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest'ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 23

L'Assemblea e le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 24

Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti leggi in materia di associazione.

L'Associazione fu costituita con atto notaio Angela Lallo n. 12265/3923 del 15 settembre 1988, registrato a Piombino il 16 settembre 1988 al N. 732 serie I.
--